PROVINCIA DI BERGAMO



REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 3 del 20.01.2010

INDICE

ARTICOLO 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE E CONDIZIONI GENERALI DI SERVIZIO

ARTICOLO 2 - NORME GENERALI

ARTICOLO 3 - POSTI RISERVATI AGLI INVALIDI E PORTATORI DI "HANDICAP"

ARTICOLO 4 - OCCUPAZIONE POSTI A SEDERE

ARTICOLO 5 - DOCUMENTI DI VIAGGIO

ARTICOLO 6 - TESSERE DI LIBERA CIRCOLAZIONE

ARTICOLO 7 - DIVIETI

ARTICOLO 8 - NORME PER IL TRASPORTO DEI BAMBINI INFERIORI AL METRO

ARTICOLO 9 - NORME PER IL TRASPORTO DEI COLLI A MANO

ARTICOLO 10 - TRASPORTO CANI E PICCOLI ANIMALI

ARTICOLO 11 - BIGLIETTI, ABBONAMENTI: TIPOLOGIE

ARTICOLO 12 - TARIFFE ED ALTRI PROVENTI

ARTICOLO 13 - SANZIONI

ARTICOLO 14 - CONTROLLORI

ARTICOLO 15 - NORME CONCERNENTI IL PERSONALE

ARTICOLO 16 - VESTIARIO

ARTICOLO 17 - ORGANISMO ISTITUZIONALI DI CONTROLLO

ARTICOLO 18 - AUTISTI

ARTICOLO 19 - COMPORTAMENTO

ARTICOLO 20 - RICHIAMI

Art. 1

(Ambito di applicazione e condizioni generali di servizio)

Il presente regolamento, al fine di agevolare la mobilità urbana e di erogare nel contempo servizi in campo sociale ed assistenziale, disciplina l'organizzazione e la gestione del servizio di trasporto pubblico di persone e di merci di prima necessità nel Comune di Lovere.

I servizi di trasporto di cui sopra sono disciplinati dalle norme del presente regolamento a recepimento di quanto previsto dalla normativa provinciale in materia. Si applicano le norme nazionali e regionali recanti disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e di sicurezza dei trasporti.

I servizi di trasporto disciplinati dal presente regolamento hanno carattere integrativo e complementare rispetto al servizio di trasporto urbano già garantito all'interno del territorio



PROVINCIA DI BERGAMO



comunale dalla Provincia di Bergamo e sono gestiti, sulla base di un apposito contratto di servizio approvato dalla Giunta Comunale, in appalto o in regime di concessione, con mezzi e personale forniti dall' appaltatore/concessionario.

E' possibile ampliare l'ambito di applicazione del presente Regolamento stipulando apposite convenzioni con altri comuni, ai sensi dell'art. 30 del T.U.EE.LL approvato con decreto legislativo 267/2000 (Ordinamento degli Enti locali). Dette convenzioni dovranno essere stipulate nel rispetto e con l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

In sede di prima applicazione i servizi di trasporto disciplinati dal presente regolamento sono svolti sul tracciato, con le fermate e gli orari di cui all'allegato "A".

Linee, fermate ed orari possono essere introdotti, cancellati e/o modificati con deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 2 - Norme generali

L'utente, in possesso del biglietto, viaggia con un contratto di trasporto, regolato dalle norme del codice civile e del presente regolamento.

L'utente deve osservare le prescrizioni di viaggio ed in particolare deve timbrare il biglietto nella apposita macchina obliteratrice o esibire l'abbonamento al conducente.

Il biglietto, l'abbonamento o qualsiasi altro documento di viaggio dovranno essere esibiti anche ad eventuale controllore appositamente incaricato.

É fatto divieto di "parlare" con il conducente, per non distrarlo dalle proprie funzioni.

Copia del presente regolamento deve essere tenuto a bordo del mezzo ed esibito a chiunque ne abbia interesse.

Articolo 3 - Posti riservati agli invalidi e portatori di "handicap"

Su tutte le vetture sono riservati agli invalidi ed ai portatori di "handicap" alcuni posti a sedere, indicati con apposite targhette. Essi devono essere lasciati a disposizione degli aventi diritto che ne facciano richiesta

Articolo 4 - Occupazione posti a sedere

I militari e tutti gli agenti in divisa o in abiti civili che beneficiano della libera circolazione, non possono occupare posti a sedere se gli altri viaggiatori non hanno a disposizione posti liberi.

Articolo 5 - Documenti di viaggio

Chiunque viaggi sugli autobus è tenuto a munirsi di biglietto di viaggio che deve essere annullato con le modalità previste all'art. l. I documenti a vista (abbonamenti settimanali, mensili, tessere di libera circolazione) devono essere esibiti al conducente all'ingresso in vettura. Il biglietto o documento di viaggio consente di compiere un intero viaggio, dalla fermata di origine a quella di destinazione, indipendentemente dal numero di linee utilizzate.

L'emissione dei biglietti di abbonamento mensile o settimanale è condizionata dal possesso e dall'esibizione di un documento di riconoscimento.



PROVINCIA DI BERGAMO



Il biglietto deve essere conservato in buono stato ed esibito ad ogni richiesta dal personale di servizio. Il documento di viaggio illeggibile non è considerato valido. I biglietti di abbonamento sono personali e non cedibili.

Articolo 6 - Tessere di libera circolazione

Le tessere di libera circolazione di cui alla Legge Regionale 14 luglio 2009, n. 11 (Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti), sono rilasciate previa presentazione della relativa documentazione da inoltrare tramite la ditta che gestisce il servizio. Le categorie di cittadini che hanno diritto ad usufruire delle agevolazioni tariffarie sono quelle indicate nell'art. 31 della Legge Regionale 14.07.2009 n.11.

Agli accompagnatori degli invalidi aventi diritto non si rilascia la tessera in quanto non preventivamente determinabili. Il trasporto dei cani guida, nel casi dei non vedenti, e gratuito. É inoltre riconosciuto il diritto alla libera circolazione a favore di:

- graduati e guardie della polizia di stato e di militari di altre forze armate in servizio di pubblica sicurezza;
- personale addetto ai compiti di controllo e di vigilanza per i servizi urbani su disposizione della competente autorità.

Articolo 7 - Divieti

Ai passeggeri degli autobus è vietato:

- 1) salire e scendere quando la vettura è in movimento;
- 2) salire e scendere da parti della vettura diverse da quelle prescritte ed in località diverse da quelle indicate dalle fermate:
- 3) salire quando la vettura sia "completa";
- 4) insistere nel salire sugli autobus quando è iniziata la chiusura delle porte;
- 5) parlare con il guidatore o distrarre comunque il personale in servizio dalle sue mansioni;
- 6) insudiciare, guastare, rimuovere o manomettere parti di apparecchiature delle vetture o attrezzature di bordo o di terra;
- 7) scrivere od affiggere manifesti o locandine sulle pareti della vettura o delle pensiline;
- 8) sputare nelle vetture o gettare qualsiasi oggetto;
- 9) sporgersi oppure sporgere oggetti dai finestrini ovvero gettare oggetti di qualsiasi genere;
- 10) fumare:
- 11) portare in vettura armi da fuoco, materie infiammabili, acidi corrosivi, oggetti che presentino spigoli taglienti od appuntiti o che possano in qualsiasi maniera essere di pericolo o danno per i passeggeri;
- 12) occupare più di un posto a sedere anche con bagagli o borse;
- 13) salire in vettura in stato di palese ubriachezza o in stato alterato;
- 14) cantare, suonare, schiamazzare o comunque tenere un contegno scorretto che possa disturbare gli altri viaggiatori. É comunque vietato usare radio o altri apparecchi, salvo che siano usati con gli appositi auricolari;



PROVINCIA DI BERGAMO



- 15) distribuire oggetti a scopo di pubblicità o esercitarvi qualsiasi commercio, nonché distribuire o vendere oggetti, anche a scopo di beneficienza, senza permesso dell'autorità comunale;
- 16) portare animali, salvo le eccezioni previste nell'apposito paragrafo;
- 17) trasportare bagagli, salvo quanto consentito nell'apposito paragrafo;

Articolo 8 - Norme per il trasporto dei bambini inferiori al metro

Il possessore di un documento di viaggio valido ha la facoltà di fare viaggiare gratuitamente un bambino di altezza inferiore al metro. Il passeggero che accompagna più di un bambino, oltre il biglietto per sé, deve acquistare il biglietto a tariffa ordinaria ogni due bambini ed in particolare:

- un biglietto se accompagna due o tre bambini di altezza inferiore al metro;
- due biglietti se accompagna quattro o cinque bambini di altezza inferiore al metro.

Articolo 9 - Norme per il trasporto dei colli a mano

Il trasporto dei colli a mano (valige, pacchi, involti, sacchi di montagna e quant'altro possa costituire un normale bagaglio di un passeggero) è regolato dalle seguenti norme:

9.1 - Colli a mano di cui è vietato il trasporto:

- a) colli a mano, che superano, anche per un solo lato, i 90 centimetri salvo le eccezioni citate al punto 9.3;
- b) colli a mano che, per la loro natura, possano rappresentare pericolo per gli altri passeggeri (oggetti di vetro con spigoli vivi e taglienti, ecc.);
- c) colli a mano sudici, infiammabili, esplodenti o esalanti odori;
- d) sacchi, bauli, casse od altri oggetti che normalmente non costituiscono l'abituale bagaglio di un passeggero;

9.2 - Colli a mano di cui è concesso il trasporto gratuito:

- a) borsa o valigia il cui lato maggiore non superi i 70 centimetri;
- b) borsa a rotelle per la spesa;
- c) passeggini per bambini purché ripiegati e non eccedenti le seguenti dimensioni: 105x20x15;
- d) strumenti musicali in custodia o liberi purché di dimensioni non eccedenti cm. 115x50x20.

É consentito il trasporto di un solo dei colli a mano sopraindicati.

9.3 - Colli a mano di cui è concesso il trasporto a pagamento:

- a) valigia o borsa con un lato superiore ai 70 centimetri;
- b) in deroga alla misura limite di 90 centimetri può essere trasportato per persona:
- un paio di sci con racchette;
- un fascio di canne da pesca avente dimensioni cm. 25x170;
- una confezione assimilabile per ingombro, forma e dimensione al fascio di canne da pesca sopradescritto;
- c) due colli a mano del tipo indicati al punto 9.2 o un insieme di colli a mano anche di dimensioni inferiori il cui ingombro è eccedente i cm. 50x50x50.

Per il trasporto dei colli a mano sopradescritti il passeggero deve essere munito di biglietto a tariffa oltre a quello personale.



PROVINCIA DI BERGAMO



Articolo 10 - Trasporto cani e piccoli animali

- a) cani guida per ciechi:
 - sono ammessi al trasporto gratuito, se in accompagnamento a persona non vedente, tenuti al guinzaglio e con museruola a paniere.
- b) cani ed animali di piccole dimensioni:
 - l'animale è considerato di piccole dimensioni quando può essere tenuto comodamente in braccio dall'accompagnatore senza che i passeggeri nelle immediate vicinanze debbano scostarsi per fagli posto. L'animale in questo caso è ammesso al trasporto se munito di guinzaglio e museruola a paniere. I cani durante il trasporto devono essere tenuti in modo da non arrecare fastidio e danno a persone o cose, non ingombrare i passaggi né le portiere di salita e discesa.

Articolo 11 - Biglietti, abbonamenti: tipologie

I documenti di viaggio sono distinti in:

- a) biglietto di corsa semplice viene acquistato in vettura o nei luoghi appositamente indicati (bar, tabaccai, edicole, ecc.).
 - Ha validità per una corsa e scade sempre al capolinea.
- b) biglietto di doppia corsa viene acquistato in vettura o nei luoghi appositamente indicati (bar, tabaccai, edicole, ecc.).
 - Ha validità per due corse e scade in giornata.
- c) carnet biglietto per un numero prestabilito di corse. Vale per più corse semplici nel tempo predeterminato. Viene rilasciato in vettura o nei luoghi autorizzati. Deve sempre essere esibito al personale per la convalida della corsa od obliterato nell'apposita macchina.
- d) abbonamenti mensili interi o ridotti. Sono emessi in vettura o nelle apposite sedi indicate. Hanno validità mensile dalla data della prima obliterazione. Non hanno limitazioni di corse.

Articolo 12 – Tariffe ed altri proventi

Le tariffe sono determinate periodicamente dalla Giunta Comunale, secondo quanto stabilito dalla Legge Regionale 14 luglio 2009, n. 11, e sono esposte in vettura e nelle rivendite autorizzate.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di stipulare appositi contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire servizi aggiuntivi, così come previsto dall'art. 119 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, utilizzando al tal fine i mezzi messi a disposizione dall'appaltatore/concessionario.

Articolo 13 - Sanzioni

I passeggeri sprovvisti di biglietto o di documento di viaggio, o con documenti irregolari, saranno assoggettati al pagamento del biglietto, nonché della sanzione prevista dall'art. 34 della Legge Regionale 14 luglio 2009, n. 11. Le violazioni amministrative saranno accertate e contestate ai sensi



PROVINCIA DI BERGAMO



dell'art. 16 della Legge 24.11.1981 n. 689 così come modificato dall'art. 52 del D.Lvo 24.06.1998, n. 213.

L'ordinanza ingiunzione di cui all'art. 18 della Legge 689/81 è emessa dal Responsabile di Servizio o dal Direttore dell'azienda pubblica o privata di trasporto.

Articolo 14 - Controllori

I controllori sono pubblici ufficiali ai sensi dell'art. 357 del codice penale.

I viaggiatori pertanto sono tenuti a dichiarare, se richieste, le proprie generalità. L'eventuale rifiuto è punito a norma di legge.

Il viaggiatore sprovvisto di documento di identità può essere invitato a discendere dal mezzo e sottoposto ad identificazione presso le Autorità preposte.

Sulle linee ad agente unico l'autista è autorizzato a contestare le infrazioni.

I controllori sono direttamente abilitati alla ricerca, l'accertamento ed alla constatazione delle violazioni.

Articolo 15 - Norme concernenti il personale

Il coordinamento e l'organizzazione del servizio deve essere affidato ad un responsabile, sia esso il Dirigente dell'azienda o un dipendente della stessa, con provata esperienza e qualifica personale, idonea a svolgere tale funzione. Il responsabile sarà interlocutore dell'Amministrazione Comunale per tutto quanto concerne la gestione del servizio.

Articolo 16 - Vestiario

I conducenti e gli agenti addetti al controllo del debbono indossare, mantenendola sempre in perfetto ordine, una divisa. I controllori in abito civile dovranno essere muniti di apposito cartellino di identificazione, con la sigla della ditta concessionaria.

Articolo 17 - Organismo istituzionali di controllo

La Provincia e il Comune esercitano la vigilanza ed effettuano controlli per l'accertamento della regolarità e della sicurezza dei servizi di trasporto pubblico urbano, secondo i criteri stabiliti dall'art. 32 della Legge Regione 14.07.2009, n 11.

Articolo 18 - Autisti

É fatto obbligo alla ditta appaltatrice o concessionaria di impiegare nell'esercizio di ogni linea un autista in possesso dei dovuti requisiti di legge. É fatto obbligo alla stessa ditta di incaricare per il controllo almeno UN controllore, il cui nominativo dovrà essere preventivamente comunicato all'Amministrazione comunale.



PROVINCIA DI BERGAMO



Articolo 19 - Comportamento

Il conducente durante il servizio manterrà un contegno civile e rispettoso verso l'utente e userà il mezzo con cura e con professionalità, cercando di evitare di arrecare danno a terzi sia in vettura che durante il percorso

Nel rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione alle richieste di informazioni solo nei momenti di pausa alle fermate, non potendo distrarsi dai compiti di guida.

Articolo 20 - Richiami

Per quanto applicabili sono richiamate le norme contenute nella legge 14 febbraio 1958, n. 138, sull'orario di lavoro del personale degli automezzi pubblici di linea adibiti al trasporto viaggiatori.

